



SUPERSTRADA A PEDAGGIO “VIA DEL MARE”
Collegamento A4 - Jesolo e litorali

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione - ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (e D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) - per l'affidamento della costruzione e della gestione della superstrada a pedaggio denominata: Via del Mare - Collegamento A 4 - Jesolo e litorali.

TRA

Regione del Veneto, con sede in Palazzo Balbi Dorsoduro, Venezia - in seguito denominata per brevità “Concedente”, rappresentata da

e

la Società, con sede legale in, in seguito denominata per brevità Concessionario, rappresentata da

Collettivamente le “Parti” e ciascuna di esse una “Parte”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, addì del mese di in [una sala del Concedente], in Venezia, premesso che:

- in data 02.04.2007 la Società Adria Infrastrutture S.p.A. e la Società “Strade del Mare S.p.A.”, hanno presentato alla Regione del Veneto una proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 44 Legge Regionale 7.11.2003 n. 27 e della Legge Regionale 9.08.2002 n. 15 per la progettazione, costruzione ed esercizio di una superstrada a pedaggio denominata “Via del Mare – Collegamento A 4 – Jesolo e litorali” (di seguito per brevità definita anche Opera o Superstrada);
- ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 la proposta rientra negli interventi e nei programmi previsti dalla programmazione triennale e dagli strumenti di programmazione della Regione del Veneto e l’Opera è inserita nel Piano Regionale dei Trasporti della Regione del Veneto;
- la proposta prevede la realizzazione di un nuovo tratto autostradale con due corsie più emergenza per senso di marcia tra il comune di Meolo (VE) nuovo casello autostradale ed il comune di Jesolo (VE) località rotatoria Frova secondo il tracciato e le caratteristiche descritte nel documento Progetto Preliminare allegato sub D;
- in forza della Legge Regionale Veneto 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” il Consiglio Regionale ha provveduto, ai sensi dell’art. 95 lett. d) “ad individuare le concessioni di costruzione ed esercizio e determinare le modalità per la predisposizione dei piani finanziari delle società concessionarie”;
- in data 9.8.2002 è stata emanata dalla Regione Veneto la Legge regionale n. 15 recante “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione ed esercizio di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi”;
- l’Opera è idonea ad essere gestita funzionalmente e sfruttata economicamente;
- il corrispettivo a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’Opera realizzata;
- in esecuzione dell’art. 11 della citata Legge Regionale del 9.8.2002 n. 15, la Giunta Regionale Veneto con provvedimento n. 121 del 11.02.2013 ha determinato, tra l’altro, le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione della concessione e ha dato atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento devono essere svolte dal Direttore della Direzione Strade Autostrade e Concessioni (ora Direzione Infrastrutture e Trasporti);
- la Regione del Veneto, in esecuzione della D.G.R. 121 del 11.02.2013 con Decreto Dirigenziale n. 5 del 12.07.2013 ha reso noto che intendeva affidare, ai sensi dell’art. 152 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e le



bf3636bf



- procedure di cui all'art. 44 L.R. Veneto n. 27/2003, la progettazione, costruzione ed esercizio della Superstrada a pedaggio "Via del Mare Collegamento A 4 – Jesolo e litorali";
- il Concedente con bando pubblicato sulla G.U.U.E del 19.07.2013 n.2013/S S 139-240797 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n.84, V Serie Speciale - Contratti Pubblici del 19.07.2013 indicava ai sensi dell'art. 155 lett. a) D.Lgs. 163/2006 una procedura per la scelta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa della migliore offerta di realizzazione dell'Opera, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal Promotore nonché gli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
 - in data 20.09.2013 è decorso il termine entro cui presentare la domanda di partecipazione alla procedura, alla scadenza del quale agli atti del Concedente risultavano 2 offerte;
 - a conclusione della procedura negoziata svolta nei termini di cui alla citata normativa è risultata aggiudicataria ai sensi dell'art. 155 D. Lgs. 163/2006 l'offerta presentata dalla ditta Consorzio Stabile S.I.S. Società Consortile per Azioni, cod. fiscale e P.IVA 08679430010, cui è stata pertanto aggiudicata la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio Via del Mare Collegamento A 4 – Jesolo e litorali;
 - il Concedente con atto n. ha proceduto alla aggiudicazione definitiva della concessione relativa alla realizzazione dell'intervento;
 - in data, come da atto del notaio, l'aggiudicatario ha costituito la Società di Progetto, ai sensi dell'art. 156 D.Lgs. 163/2006 (e art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016) ed in conformità al bando di gara, la quale è subentrata a tutti gli effetti di legge all'aggiudicatario nella stipula della Concessione;
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 comma 8 D.Lgs. 163/2006 (e art. 180 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016) i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono i seguenti:
 - (a) durata della concessione;
 - (b) piano tariffario previsto e posto a base dell'allegato piano economico - finanziario;
 - (c) regime fiscale vigente alla data di presentazione della Proposta;
 - (d) termini del cronoprogramma dei lavori per quanto di competenza del Concedente e/o di terzi;
 - (e) la corretta allocazione dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera, in maniera tale che gli stessi rimangano in capo al soggetto che presenta la maggiore capacità di controllarli e gestirli, secondo le previsioni normative vigenti e della presente Convenzione;
 - (f) ai fini della presente convenzione con il termine «equilibrio economico e finanziario», ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. fff) del D.Lgs. n. 50/2016 si intende la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento. Si definisce TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al progetto così come individuato nel Piano Economico Finanziario. Si definisce VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto il valore creato dal progetto in termini finanziari, nell'arco del periodo della Concessione. Si definisce DSCR (Debt Service Cover Ratio) il rapporto, calcolato per ogni dato periodo dell'orizzonte temporale previsto per la durata dei finanziamenti, tra il flusso di cassa disponibile per il debt service ed il servizio del debito comprensivo di quota capitale ed interessi.
 - che a seguito di tale aggiudicazione viene ora stipulata la relativa convenzione di concessione;
 - che l'art. 226 del D. Lgs. 36/2023 rinvia all'art. 216 del D. Lgs. 50/2016, che dispone al comma 1: "Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano *pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore*" e al comma 1-bis: "Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1."



bf3636bf



TUTTO CIO' PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

- 2.1 La presente convenzione disciplina l'affidamento in concessione da parte del Concedente nei confronti del Concessionario della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e dell'esercizio della superstrada a pedaggio Via del Mare Collegamento A4 – Jesolo e litorali, costituita dall'asse principale e dalla viabilità di accesso, come individuati nel Progetto Preliminare e nelle planimetrie ad esso allegata per uno sviluppo complessivo di circa 19 Km (la "Superstrada").
- 2.2 Sono affidati al Concessionario le attività ed i compiti necessari per la progettazione, la costruzione e l'esercizio della Superstrada, secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli della presente convenzione.
- 2.3 Le modalità di riscossione dei pedaggi saranno definite entro e non oltre il termine di approvazione del progetto definitivo di concerto con il Concedente sulla base del piano economico finanziario, applicando un sistema di riscossione diretta dei pedaggi attraverso portali distribuiti lungo la Superstrada.
- 2.4 Fanno parte integrante della presente convenzione gli allegati:
 - A (Tariffe di pedaggio);
 - B (Elenco dei Comuni ai fini dell'esenzione del pedaggio per i residenti);
 - C (Piano economico finanziario, in sigla Pef);
 - D (Progetto preliminare);
 - E (Classificazione degli interventi di ordinaria e di straordinaria manutenzione: Servizi);
 - F (Cronoprogramma);
 - G (Indicatori di qualità);
 - H (Disciplinare per applicazione di sanzioni e di penali);
 - I (Carta dei Servizi).

Art. 3

(Obblighi del Concessionario)

- 3.1 Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione, alla costruzione ed all'esercizio della Superstrada per tutta la durata della concessione.
In particolare il Concessionario provvede:
 - a) alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione e gestione tecnica della Superstrada, oggetto della concessione, in condizioni di equilibrio economico – finanziario; i costi d'investimento previsti nel PEF potranno essere elevati al fine di garantire la perfetta qualità dell'infrastruttura, così come prevista negli elaborati tecnici, anche con riguardo alla sicurezza stradale, senza che ciò possa in alcun modo causare la revisione del Piano Economico Finanziario, poiché il rischio di costruzione grava sul Concessionario;
 - b) al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione delle stesse secondo i termini previsti nella presente Convenzione; i costi previsti nel PEF per le manutenzioni potranno essere elevati al fine di mantenere la perfetta efficienza dell'infrastruttura, anche con riguardo alla sicurezza stradale, senza che ciò possa in alcun modo causare la revisione del Piano Economico Finanziario, poiché il rischio di costruzione grava sul Concessionario;
 - c) all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
 - d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali ed ausiliarie alla gestione della Superstrada;
 - e) a presentare all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell'anno successivo distinti secondo la classificazione riportata nell'allegato E alla presente convenzione (Servizi di manutenzione ordinaria);
 - f) a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, intendendo



bf3636bf



- per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui alla precedente lettera e) (Servizi di manutenzione straordinaria);
- g) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione;
 - h) all'invio, su richiesta del Concedente, delle informazioni sulle attività oggetto della concessione, sui loro costi e ricavi, sui rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri enti, nonché sull'esercizio dei diritti di cui all'art. 4 comma 1;
 - i) a mantenere/adeguare le opportune garanzie e fidejussioni, siano esse in capo allo stesso o ad altri soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti, secondo quanto previsto dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
 - l) a presentare entro il termine di 18 mesi, in coerenza con le disposizioni dell'art. 165 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, dalla sottoscrizione della presente convenzione, il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto, o in alternativa l'attestazione del collocamento delle obbligazioni emesse dalla società di progetto. Il contratto di finanziamento dovrà comunque essere aggiornato entro tre mesi dalla data di approvazione del Progetto Definitivo. Il contratto è risolto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, o del mancato collocamento delle obbligazioni entro la data convenuta;
 - m) a corrispondere al Concedente un canone pari al 3% dei ricavi totali da pedaggio e di un canone pari al 2% sui ricavi da attività collaterali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.
- 3.2 Il Concessionario provvede a redigere e a presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13 comma 6 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") della strada concessa entro due anni dall'entrata in esercizio della Superstrada.
- 3.3 Il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un'opera o di lavori all'interno della fascia di rispetto della Superstrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.
- 3.4 La proprietà dell'infrastruttura è ab origine da riconoscersi in capo al soggetto Concedente. Alla scadenza del periodo della Concessione, il Concessionario provvede al trasferimento della disponibilità dell'infrastruttura al Concedente, nonché ad ANAS Spa per quanto di competenza; vengono trasferite altresì le pertinenze strettamente funzionali all'esercizio della Superstrada e quelle non funzionali e ricomprese nel costo di investimento, in buono stato di conservazione, immediatamente accessibili e fruibili, fatto salvo il normale deperimento d'uso.
- Le pertinenze non funzionali all'esercizio della Superstrada ed escluse dal costo di investimento restano in proprietà e nella piena disponibilità del Concessionario.
- 3.5 Il Concessionario si impegna a stipulare, in analogia ad altre opere previste nel Programma Infrastrutture Strategiche di cui alla L. 443/2001, un Protocollo di legalità con le Prefetture interessate e con il Concedente inteso a recepire le linee guida per i controlli approvate con la Delibera CIPE n. 58 del 3.8.2011 (ora n. 62 del 26 novembre 2020 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 23 del 29.01.2021 e di cui alle D.G.R. n. 951/2019 e D.G.R. n. 1822/2020, uniformandosi alle indicazioni di cui agli allegati A e B). Con il suddetto Protocollo di legalità saranno altresì specificate le modalità di utilizzo dell'aliquota prevista nel quadro economico per il perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
- 3.6 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 convertito in Legge n. 217/2010 e s.m.i. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Concessionario si impegna inoltre ad adeguarsi alle direttive che il CIPE emani in tema di monitoraggio finanziario.
- 3.7 Il Concessionario è tenuto, nei termini di legge, all'aggiornamento annuale della Carta dei Servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi ai sensi del Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994, del D.P.C.M. 30 dicembre 1998, del D.Lgs. 286 del 30 luglio 1999, (ora del D.L. n. 163/1995, della L. n. 35/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 così come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016). I valori promessi e conseguiti per ciascun indicatore devono essere trasmessi annualmente al Concedente, per via telematica, nel rispetto della procedura prevista. All'interno della succitata Carta dei Servizi, oltre agli standard qualitativi, sono previste le opportune penali nel caso in cui detti standard non vengano raggiunti.
- 3.8 Il Concessionario si impegna a fornire flussi informativi costanti di informazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al CIPE con modalità



bf3636bf



compatibili con il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), istituito, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, della legge 144/1999, presso il CIPE.

Art. 4

(Diritti del Concessionario)

4.1 Al Concessionario spettano i seguenti diritti:

- a) riscuotere i pedaggi di cui agli articoli 6 (Tariffe di pedaggio) e 7 (Aggiornamento tariffario), fermo restando il disposto di cui all'art. 20 (Rapporti inerenti all'eventuale successione tra il subentrante ed il concessionario);
- b) gestire direttamente o tramite terzi - a titolo oneroso - pertinenze, strutture di servizio ed ogni altra attività o bene (materiale e/o immateriale) direttamente o indirettamente connesso al sistema infrastrutturale dell'Opera e di introitarne i relativi proventi;
- c) assentire, su espressa delega del Concedente, le concessioni a titolo oneroso relative a occupazioni e/o attraversamenti e/o attività pubblicitaria ed alle utilizzazioni della sede della Superstrada e relative pertinenze e di introitarne in nome e per conto del Concedente i relativi proventi, salvo il riconoscimento del costo del servizio.

4.2 L'esercizio delle facoltà di cui sopra, che interessano la sede della Superstrada e sue pertinenze, non può creare impegni, da parte del Concessionario, verso terzi di durata superiore al periodo residuo della Concessione, salvo quanto diversamente stabilito con specifico eventuale atto modificativo stipulato con il Concedente.

Art. 5

(Società di Progetto, Bilancio e Partecipazioni del Concessionario)

5.1 Il Concessionario è subentrato a tutti gli effetti di legge all'aggiudicatario nella stipula della presente convenzione.

5.2 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro due mesi dalla sua data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea.

5.3 Il Concessionario dichiara di detenere, alla data di stipula della presente convenzione, partecipazioni nelle seguenti Società nella misura appresso indicata:

Le società sono considerate controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come da attestazione rilasciata dal Concessionario. Al soggetto subentrante si applicano le previsioni di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016.

5.4 Il Concessionario deve, inoltre, comunicare, alla data di stipula della presente convenzione, la composizione azionaria, quale risulta dal libro dei soci, ed il testo dello Statuto vigente.

5.5 Debbono, inoltre, essere comunicate al Concedente, entro due mesi dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, le eventuali variazioni delle partecipazioni rispetto a quanto previsto dal comma 5.3 e la variazione della composizione azionaria di cui al comma 5.4, che dovrà essere operata nel rispetto dell'art. 156, comma 3, D.Lgs. 163/2006 (e art. 184, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016). Le eventuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla loro attuazione.

5.6 La società di progetto, conformemente a quanto previsto dall'art. 156 D.Lgs. 163/2006 (e art. 184, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) provvederà a realizzare l'Opera e i Servizi attraverso propri soci ovvero, per i soci che siano consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006, (e art. 45 comma 2 lett. b), c), ed e) del D.Lgs. n. 50/2016) attraverso imprese consorziate, nella misura in cui gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di esecuzione dei lavori pubblici e di affidamento dei servizi. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte della società di progetto, che siano affidati direttamente dalla società di progetto ai propri soci o ai consorziati di cui al comma precedente si intendono realizzati e prestati in proprio dalla società di progetto.

5.7 La cessione delle quote è subordinata alla preventiva autorizzazione del Concedente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il concedente verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità, solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità in ordine al rispetto degli obblighi derivanti da contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, nonché effettua gli accertamenti previsti dalla vigente legislazione antimafia, nei confronti dei soggetti che detengono il controllo del Concessionario. Pertanto, il Concessionario dovrà comunicare al Concedente tutta la documentazione e le informazioni relative all'aspirante cessionario della partecipazione occorrente per l'espletamento dei predetti accertamenti. Nessuna cessione potrà essere effettuata prima della comunicazione al Concessionario da parte del Concedente dell'autorizzazione



bf3636bf



prescritta. In ogni caso, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio da parte del Concessionario al Concedente della richiesta di autorizzazione all'operazione senza che lo stesso abbia comunicato rilievi, l'autorizzazione si intende rilasciata.

- 5.8 Il Concedente si riserva la facoltà di dare attuazione nel corso del periodo concessorio a forme di verifica sulla permanenza dei requisiti di solidità patrimoniale, anche con riferimento a quanto previsto dalla Delibera CIPE 19 luglio 2013 n. 30. I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.

Art. 6

(Tariffe di pedaggio)

- 6.1 Il Corrispettivo della presente concessione ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'Opera mediante l'applicazione delle Tariffe di pedaggio agli utenti della Superstrada.
- 6.2 La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi sulla Superstrada dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata sulla base di quanto stabilito nell'allegato A.
- 6.3 Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le imposte previste dalla normativa vigente.
- 6.4 E' facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso della Superstrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare d'intesa con il Concedente il sistema tariffario di cui all'allegato A introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. L'articolazione tariffaria di cui al presente comma può avere decorrenza anche in corso d'anno e per periodi limitati di tempo.

Art. 7

(Aggiornamento tariffario)

- 7.1 Le tariffe saranno annualmente adeguate, in maniera automatica, con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, al tasso di inflazione reale consuntivato al 30 settembre dell'anno precedente. Durante il primo triennio dall'entrata in esercizio, per tener conto della qualità intrinseca della nuova infrastruttura, la variazione annuale delle tariffe sarà pari al tasso di inflazione reale come sopra determinato, incrementato del 10%. A partire dal 4° anno, e all'inizio di ogni anno successivo, si terrà conto, in sostituzione dell'incremento del 10% del tasso di inflazione reale, di un indicatore di qualità del servizio offerto secondo gli standard di qualità da raggiungere previsti dalla Carta dei Servizi, di cui all'Allegato I della presente convenzione, da aggiornarsi secondo le disposizioni di legge di cui all'art. 3.7. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del Concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
- 7.2 In caso di mancato raggiungimento dell'accordo sull'aggiornamento tariffario e della Carta dei servizi, e fino al raggiungimento dello stesso, rimane inteso che il Concessionario avrà diritto di applicare le ultime tariffe approvate e il Concedente avrà diritto di richiedere l'applicazione delle penali di cui all'art. 3.7.
- 7.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Concessionario comunicherà al Concedente la variazione tariffaria, precedentemente concordata, da applicare a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Entro i 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione il Concedente avrà diritto di contestare la variazione tariffaria proposta e di proporre le proprie determinazioni. In caso di mancato accordo negli ulteriori 30 giorni la questione sarà devoluta ad un arbitro ai sensi del successivo art. 21.
- 7.4 Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, il risultato economico della concessione è sottoposto a verifica alla conclusione del terzo anno di esercizio effettivo, e successivamente ogni tre anni. Se dalla verifica risulta un saldo positivo tra i rientri effettivi derivanti dalle tariffe di pedaggio e quelli previsti dal piano economico-finanziario della concessione, il concessionario è tenuto previa deliberazione della Giunta Regionale, a procedere alla riduzione delle tariffe di pedaggio relative alla



bf3636bf



tratta.

Art. 8

(Piano economico-finanziario, condizioni di garanzia per l'equilibrio economico finanziario e diritto alla revisione della Convenzione)

8.1 Ai fini del presente contratto si specifica che per Piano Economico finanziario si intendel'elaborato contenente l'analisi dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'opera per l'arco temporale di durata della Concessione, opportunamente asseverato dai soggetti abilitati.

Le seguenti condizioni debbono considerarsi essenziali per il mantenimento dell'equilibrio del Piano economico finanziario e se modificate fanno sorgere, a seconda dei casi, in capo al Concedente o al Concessionario, il diritto alla sua revisione, ferma restando la verifica dell'effettivo squilibrio, secondo la previsione del combinato disposto degli art. 165 e 182 del D. Lgs n. 50/2016:

- a) tasse, imposte, tributi in genere in vigore alla data di presentazione della Proposta: nel caso in cui, successivamente a tale data, venissero incrementate o diminuite le tasse, imposte e tributi esistenti rispetto a quelle risultanti dal PEF o ne venissero introdotti di nuovi o eliminati che incidano sull'equilibrio economico-finanziario, la Concessione sarà soggetta a revisione;
 - b) stato della legislazione: qualora le modifiche ed innovazioni all'insieme delle leggi e regolamenti applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione (intervenute dalla data dell'aggiudicazione provvisoria) che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla Concessione o determinino/eliminino l'insorgere di costi non previsti dal Pef, comportino aumenti o diminuzioni dei costi con conseguente modificazione dell'equilibrio economico-finanziario, la Concessione sarà soggetta a revisione;
 - c) rilascio delle autorizzazioni e nulla osta necessari per la progettazione, la costruzione – nei tempi previsti dal Cronoprogramma generale e dal PEF – e la gestione dell'Opera o la prestazione dei Servizi: eventuali ritardi per causa del Concedente nel rilascio degli atti e provvedimenti amministrativi necessari alla progettazione, al completamento dell'intera fase di costruzione dell'Opera o alla prestazione dei Servizi, attribuiscono al Concessionario il diritto di chiedere la revisione della Concessione;
 - d) ritardata disponibilità in capo al Concessionario, per cause imputabili al Concedente, delle aree su cui insisterà l'Opera: attribuisce al Concessionario il diritto di chiedere la revisione della Concessione;
 - e) provvedimenti giurisdizionali: eventuali provvedimenti giurisdizionali assunti per fatti imputabili al Concedente che incidono sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione attribuiscono al Concessionario il diritto di chiedere la revisione della Concessione;
 - f) variazioni: nel caso in cui in sede di progettazione, realizzazione e/o gestione economica e funzionale della Superstrada dovessero essere richieste dal Concedente, anche per conto di altre amministrazioni e/o enti, comunitari, nazionali o locali, modifiche o prescrizioni non imputabili ad errori o carenze del Concessionario che vadano ad alterare l'equilibrio del piano economico finanziario, il Concessionario ha diritto a chiedere la revisione della Concessione;
 - g) in presenza del verificarsi dei seguenti eventi eccezionali che interferiscano con il raggiungimento dei risultati previsti, il Concessionario ha diritto alla revisione della Concessione:
 - guerra, sommosse, invasioni e guerre civili,
 - catastrofi naturali, incendi, terremoti, maremoti, alluvioni e piene di portata eccezionale, inondazioni, gravi incidenti a mezzi e vie di trasporto non imputabili a negligenza del Concessionario;
 - h) piano di investimenti: nel caso di un nuovo piano di investimenti richiesti dal Concedente che rivesta carattere straordinario il Concessionario ha diritto di chiedere la revisione della Concessione. A tali fini, le Parti sin d'ora convengono che tale natura straordinaria deve essere attribuita ad ogni e qualsiasi intervento disposto - su motivata proposta del Concedente - ai sensi del comma quarto dell'art. 7 Legge Regionale Veneto 9 agosto 2002 n. 15, qualora lo stesso non sia a carico del Concedente.
- 8.2 Qualora nel periodo della durata della Concessione si verificano eventi tali da modificare l'equilibrio economico-finanziario, il Concedente ed il Concessionario potranno eseguire un esame delle condizioni economico - finanziarie della Concessione e, se del caso, concorderanno una loro revisione in conformità con quanto previsto in materia dalle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso quanto previsto all'art. 143 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 (e art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016).

Ad ogni buon fine la questione della revisione sarà sottoposta dal Concessionario al Responsabile della



bf3636bf



Concessione il quale relazionerà al Concedente per essere trattata nei modi previsti nell'art. 21. La revisione concordata potrà avere ad oggetto:

- (a) la rideterminazione delle tariffe;
 - (b) la ridefinizione della durata e dei criteri di esenzione del pedaggio.
- 8.3 Il PEF, di cui all'allegato C, costituisce parte integrante della presente Convenzione. Tale piano risulta vincolante tra le Parti fino alla data di scadenza della Concessione fissata ai sensi del successivo art. 17, salvo le modifiche apportate secondo quanto previsto nella presente convenzione.
- 8.4 E' facoltà del Concessionario ripresentare il piano economico-finanziario e richiedere al Concedente una revisione delle condizioni della presente convenzione in presenza di eventi o circostanze che alterino i presupposti e le condizioni di equilibrio economico finanziario ai sensi del D.Lgs. 50/2016 qualora dipendano da fatti non riconducibili allo stesso. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
- 8.5 Nei casi di cui al precedente comma 8.1, i contenuti della presente convenzione sono rivisti entro i termini stabiliti dall'art. 21.1. Qualora non sia raggiunto un accordo bonario per la revisione entro i termini stabiliti dall'art. 21.1 la controversia sarà deferita ad arbitri secondo quanto previsto dall'art. 21.2.

Art. 9

(Esenzioni ed agevolazioni)

- 9.1 Il Concessionario garantirà un sistema di esenzione del pedaggio sulla Superstrada per tutta la durata della Concessione, secondo i termini e le modalità di cui all'allegato A. Nel medesimo allegato A sono riportate le condizioni per la graduale applicazione - nel periodo di riferimento - delle tariffe di pedaggio agli automezzi pesanti nelle fasce di percorrenza convenute. Nell'allegato A sono indicate altresì le modalità per il recupero, mediante incrementi delle tariffe ordinarie, anche con riferimento a particolari periodi temporali, fasce orarie, categorie di utenti e simili, dei mancati introiti del Concessionario previsti nel Piano economico - finanziario, derivanti da esenzioni o riduzioni tariffarie concordate con il Concedente. I Comuni interessati alla gratuità dei transiti per i veicoli leggeri come sopra definiti sono elencati nell'allegato B; nello specifico, in conformità all'offerta presentata, è prevista un'esenzione del pedaggio per tutta la durata della Concessione per i comuni del Gruppo 1 (Comuni di Roncade, Meolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Fossalta di Piave, Eraclea, Jesolo, Cavallino - Treporti) e un'esenzione della durata di due anni, sempre per i veicoli leggeri, per i Comuni del Gruppo 2 (San Biagio di Callalta, Monastier, Treviso e Silea).
- 9.2 Il Concessionario, previo benessere del Concedente, ha facoltà di concedere a particolari categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sulla Superstrada o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulla Superstrada.
- 9.3 E' vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulla Superstrada se non per ragioni inerenti al servizio della Superstrada stessa.
- 9.4 Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.
- 9.5 E' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulla Superstrada esclusivamente per ragioni inerenti al servizio della Superstrada stessa o per ragioni promozionali.
- 9.6 Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l'autorizzazione, deve provvedere, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, ad esigere l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura della Superstrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.

Art. 10

(Progettazione)

- 10.1 Il Concessionario presenta all'esame del Concedente per l'approvazione i progetti degli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) - f). I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i benessere, le autorizzazioni ed i nulla osta prescritti.
- 10.2 I tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con società del gruppo "Ferrovie dello Stato S.p.A." e con le aziende e/o società esercenti le linee ferroviarie in concessione.



bf3636bf



- 10.3 I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.
- 10.4 I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.
- 10.5 I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richiama modifiche od integrazioni al progetto presentato.
- 10.6 L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposte dal Concessionario, è fissata nella misura del 5,70% del costo totale degli investimenti.
- 10.7 Il Concedente dovrà tenere indenne il Concessionario dagli eventuali maggiori oneri di progettazione sostenuti in conseguenza del recepimento di osservazioni e/o richieste di modifica del progetto definitivo formulate da parte del Concedente che non siano fondate sulla non conformità del progetto definitivo alle leggi ed ai regolamenti applicabili e vigenti al momento della Proposta, ovvero al Progetto preliminare; in ogni caso il Concedente va tenuto indenne per le modifiche richieste che si riferiscono a circostanze che dovevano essere note al Concessionario al momento della proposta. Qualora le modifiche al progetto definitivo di cui alla prima parte del precedente periodo comportino altresì un incremento dei costi di costruzione tale da determinare una modifica dell'equilibrio economico finanziario della concessione, troverà applicazione la disciplina di cui al precedente art. 8.
- 10.8 Il progetto esecutivo, una volta redatto nei termini di cui al successivo art. 15, sarà sottoposto dal Concessionario al Concedente affinché, prima dell'approvazione, il Responsabile del Procedimento proceda alla validazione, secondo quanto stabilito dall'art. 47 del D.P.R. 554/1999 ess. mm. e ii. (e art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016).
- 10.9 Il Concedente sarà tenuto a comunicare al Concessionario, entro [90] giorni dalla sua ricezione, l'approvazione del progetto esecutivo, ovvero le proprie eventuali proposte di modifica, che dovranno essere formulate in modo dettagliato ed analitico e che saranno recepite dal Concessionario esclusivamente qualora fondate sulla non conformità del progetto esecutivo alle leggi ed ai regolamenti applicabili e vigenti ovvero al progetto definitivo, come approvato ai sensi del precedente comma 5. Resta inteso che, sulla base di esigenze connesse alla migliore realizzazione dell'Opera, l'approvazione del progetto esecutivo, nonché l'avvio dei lavori, potrà avvenire per stralci di volta in volta concordemente determinati tra le Parti.

Art. 11

(Termini per la presentazione delle progettazioni)

- 11.1 Il Concessionario si impegna a redigere il Progetto definitivo ed esecutivo dell'Opera, nel rispetto del PEF e con l'osservanza dei termini previsti nel Cronoprogramma, salve eventuali proroghe disposte dal Concedente su richiesta del Concessionario, che ha diritto ad ottenerle salvo che i ritardi si verifichino per causa imputabile al Concessionario.

Art. 12

(Espropri)

- 12.1 Tutte le attività e gli atti dei procedimenti relativi alle espropriazioni, acquisizioni ed occupazioni di terreni, autorizzazioni all'accesso sull'area, strettamente necessari per la realizzazione dell'Opera, ivi compresi gli atti preparatori, sono delegati, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., al Concessionario, il quale provvederà a sua cura e spese, secondo quanto previsto dal PEF allegato alla presente Convenzione. A tal fine il Concessionario è autorizzato a compiere tutte le operazioni relative, ivi compresi gli accordi sostitutivi delle procedure di esproprio degli immobili stessi e dovrà richiamare in ogni suo atto la presente disposizione a fondamento del potere esercitato. Rimane inteso che tutte le transazioni di cui trattasi saranno concluse dal Concessionario in nome e per conto del Concedente.
- 12.2 Il Piano Economico Finanziario contiene previsioni di spesa a carico del Concessionario per l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione dell'Opera. Maggiori oneri rispetto a quelli previsti, tali da modificare l'Equilibrio del Piano Economico Finanziario, che derivino da Varianti e/o richieste emerse in Conferenza dei Servizi e/o richieste del Concedente che non siano imputabili ad errori o carenze del Concessionario daranno luogo alla richiesta di revisione del PEF allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario, secondo le modalità previste dal precedente art. 8.
- 12.3 Il Concedente dovrà prestare tutta la necessaria collaborazione affinché le procedure di acquisizione delle aree vengano realizzate nei termini previsti dal Cronoprogramma, altresì sollecitando, laddove necessario,



bf3636bf



l'intervento e la collaborazione degli altri enti ed amministrazioni comunque coinvolte nelle procedure di esproprio.

Art. 13

(Regime dei lavori e delle forniture di beni e di servizi)

- 13.1 Il Concessionario potrà eseguire i lavori e svolgere i Servizi direttamente, ovvero tramite i soci della società di progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4 della presente Convenzione, o attraverso le proprie collegate ai sensi dell'art. 149, comma 4, D.Lgs. 163/2006, indicate in sede di presentazione dell'offerta nell'ambito della procedura negoziata (e art. 3 lett. z) del D.Lgs. n. 50/2016).
- 13.2 Il Concessionario si riserva altresì di far eseguire a terzi in tutto o in parte i lavori oggetto di concessione, nel rispetto dell'art. 174 comma 2 e dell'art. 146 del D.Lgs. 163/2006 (e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016).
- 13.3 Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per l'esercizio della concessione.
- 13.4 Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo, a società controllanti o controllate o collegate, direttamente od anche attraverso i propri soci, ovvero in base a procedure di evidenza pubblica, in conformità a specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all'adeguato svolgimento del servizio medesimo e caratterizzate da elementi oggettivi e non discriminatori.
- 13.5 La tempistica relativa ai lavori di realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della Convenzione, riportata nel Cronoprogramma di cui all'Allegato F è vincolante per il Concessionario per quegli interventi per i quali è già intervenuta l'approvazione da parte del Concedente del relativo progetto esecutivo.
- 13.6 In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte per la presentazione della progettazione verrà applicata una penale in misura giornaliera pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00), con il limite massimo del dieci per cento, riferito alla specifica prestazione. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte per il tempo complessivo di costruzione verrà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto contrattuale per lavori, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
- 13.7 Per le ulteriori penalità si fa rinvio al Disciplinare di cui all'Allegato H della presente Convenzione.

Art. 14

(Obblighi del Concedente)

- 14.1 Il Concedente si impegna a curare gli adempimenti previsti dall'art. 166 D.Lgs. 163/2006 (e art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016) e a collaborare con il Concessionario per tutta la durata della Concessione per l'acquisizione delle aree stradali necessarie per la realizzazione dell'Opera e delle sue pertinenze, nonché per il tratto stradale della Treviso – Mare il cui tracciato inizia dalla rotatoria sulla S.R. 89 “Treviso-Mare”, in Comune di Roncade (TV), in corrispondenza della bretella di collegamento al nuovo casello autostradale A4 di Meolo, e termina alla rotatoria “Frova” sulla S.R. 43 “del Mare”, a nord-ovest dell'abitato di Jesolo (VE), per uno sviluppo complessivo di 19 km, il quale, trasformato ed adeguato alle caratteristiche generali dell'Opera, diventerà parte integrante della stessa.
- 14.2 Il Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario per la regolare esecuzione della presente Convenzione e per il compimento di tutte le attività necessarie alla definizione dei rapporti con gli Istituti finanziatori dell'Opera limitatamente a quanto di propria competenza.
- 14.3 Il Concedente si impegna a compiere nel più breve tempo possibile e comunque compatibilmente con l'avvio dei lavori previsti dal Cronoprogramma generale di cui all'allegato F, tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della Concessione ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario descritto nel PEF, ivi comprese, a titolo esemplificativo la presentazione di quanto richiesto per ottenere le autorizzazioni all'accesso sull'area per l'espletamento di indagini e ricerche, la richiesta di convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per il quale sia necessario l'esame contestuale di vari interessi pubblici ovvero intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, il compimento di atti che permettano la regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera, nonché più in generale, il compimento di ogni atto inteso alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza propria.
- 14.4 Il Concedente si impegna ad effettuare al termine della Concessione tutte le operazioni necessarie per la consegna a proprio favore dell'Opera, con redazione del relativo verbale di consegna.
- 14.5 Avuto riguardo alla circostanza che ai fini del finanziamento della Superstrada il Concessionario ha previsto il ricorso alla tecnica di “finanza di progetto”, le Parti convengono che il Concessionario possa



bf3636bf



richiedere al Concedente di concordare eventuali integrazioni alla presente Convenzione, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del rapporto concessorio e senza oneri aggiunti per il Concedente.

- 14.6 Il Concedente svolge una funzione di coordinamento, per quanto di competenza, dei sistemi di esazione dell'infrastruttura in progetto sul territorio regionale.

Art. 15

(Verifiche e Collaudi)

- 15.1 Su richiesta del Concessionario si procede al collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art. 141 comma 7 D.Lgs. 163/2006 (e art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016), da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di ricognizione congiunta ai fini della sicurezza della circolazione. Di tanto è steso regolare verbale.
- 15.2 Solo dopo che la visita predetta abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, si può dare luogo, in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio della Superstrada o di stralci funzionali di essa.
- 15.3 Il collaudo delle opere è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente ai sensi delle vigenti disposizioni. Il relativo onere è a carico del Concessionario nei limiti previsti dal Pef. Il Concessionario potrà richiedere l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, che non potrà essere irragionevolmente negato dal Concedente, per stralci funzionali, dandosi luogo alla riduzione delle garanzie in misura proporzionale al valore delle opere costituenti lo stralcio funzionale collaudato sull'importo totale dei lavori.

Art. 16

(Vigilanza del Concedente)

- 16.1 Il responsabile del procedimento nominato dal Concedente esercita le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della Convenzione. In particolare, vigila affinché i lavori di realizzazione ed adeguamento della Superstrada siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori, e sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.
- 16.2 Il responsabile del procedimento qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dal comma 1, comunica al Concessionario gli adempimenti conseguenti.
- 16.3 Il responsabile del procedimento in ordine ai programmi manutentori di cui all'art. 3 comma 1, lettera e), può chiedere tutti i chiarimenti necessari, visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.
- 16.4 Il responsabile del procedimento, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 3, provvede al controllo dell'attuazione del piano finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine consultare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali.

Art. 17

(Durata della concessione)

- 17.1 La durata della Concessione intesa come durata della gestione dell'infrastruttura è di 32 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio della superstrada, intendendosi l'entrata in esercizio dell'opera al momento di apertura al traffico dell'ultimo lotto funzionale, salvo quanto previsto dal precedente art. 8. Il tempo complessivo di progettazione e costruzione è pari a 36 mesi.
- 17.2 Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede, al trasferimento della disponibilità al Concedente della Superstrada assentita in concessione, nonché delle relative pertinenze strettamente funzionali all'esercizio della Superstrada stessa e di quelle non funzionali ma ricomprese nel costo dell'investimento, in buono stato di conservazione ed immediatamente accessibili e fruibili, fermo restando la proprietà della Concedente dell'infrastruttura ab origine, così come previsto dall'art. 3 comma 4.
- 17.3 Alla scadenza del periodo di durata della concessione, i rapporti inerenti l'eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati ai sensi dell'art. 20.

Art. 18

(Inadempimento del Concessionario e decadenza dalla concessione)



bf3636bf



- 18.1 In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori e nelle altre ipotesi di inottemperanza del Concessionario agli obblighi assunti a proprio carico, verranno applicate le opportune penali. L'ammontare delle stesse e le modalità di erogazione sono disciplinate all'interno dell'allegato "H" da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 18.2 La decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel caso in cui, nonostante la sussistenza di gravi inadempimenti delle disposizioni della presente convenzione formalmente e motivatamente contestate al Concessionario, perduri la grave inadempienza da parte del Concessionario stesso agli obblighi di cui alle lettere a), b), c), h), i) dell'art. 3.
- 18.3 Constatato il perdurare dell'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente lo diffida formalmente ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a novanta giorni (il "Periodo di Intervento"), che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine il Concessionario può presentare le sue controdeduzioni e ove non accolte, gli enti finanziatori del progetto potranno ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 163/2006, (e art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016) impedire la risoluzione designando entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal Concedente a condizione che:
- la società designata dagli enti finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento dalla concessione;
 - l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi e vengano messe in atto tutte le misure adeguate al fine di garantire l'esatto adempimento originariamente richiesto entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine del Periodo di Intervento ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il Concedente e i finanziatori.
- 18.4 L'inottemperanza, o il rigetto delle controdeduzioni, e il mancato intervento, ai sensi del comma 2, degli enti finanziatori del progetto, comporta la decadenza della concessione, dichiarata con provvedimento del Concedente da notificare al Concessionario. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio della superstrada fino al trasferimento della gestione, fermo restando il diritto del Concessionario al rimborso del valore delle opere realizzate ed approvate dal Concedente, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario medesimo.
- 18.5 Il presente rapporto concessorio si risolve in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 185, entro il termine di cui all'art. 3 comma 1 lettera l), decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Resta salva la facoltà del Concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo e del comma 3, dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.
- 18.6 E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni da parte del Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi della presente convenzione.
- 18.7 I ritardi e le inadempienze che non comportano la decadenza dalla concessione sono sanzionati secondo il disciplinare di cui all'allegato H della presente convenzione.

Art. 19

(Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse).

- 19.1 Secondo quanto previsto dall'art. 158 D. Lgs. 163/2006 (e art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016), qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:
- il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
 - le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere



bf3636bf



ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione

- 19.2 Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
- 19.3 L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Art. 20

(Rapporti inerenti l'eventuale successione tra il subentrante ed il concessionario)

- 20.1 Alla scadenza del periodo di durata della concessione il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio della Superstrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa. Per le nuove opere eseguite, che verranno eventualmente assentite successivamente alla presente convenzione e non ancora ammortizzate, il Concessionario ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante; tale indennizzo è regolato secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 283/98.

Art. 21

(Procedura per le contestazioni e amichevole composizione delle liti e arbitrato)

- 21.1 Tutte le contestazioni che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo nel corso del rapporto di Concessione, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento nominato dal Concedente, con compiti di vigilanza e controllo della corretta esecuzione della presente convenzione e delegato del Concedente nei rapporti con il Concessionario e con gli Istituti Finanziatori. Detta comunicazione deve essere trasmessa entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Concedente che intende contestare. Tale contestazione, può essere illustrata e documentata nei 30 (trenta) giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile e finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 90 (novanta) giorni il Responsabile del procedimento formula al Concedente proposta motivata di accordo bonario. Nel corso dei lavori, e sino al collaudo definitivo, il Responsabile del procedimento dovrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei lavori e dell'Organo di collaudo di cui all'art. 15 e relazionare periodicamente al Concedente. Il Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoposto per accettazione al Concessionario.
- 21.2 Espletato il procedimento indicato nel precedente comma 21.1. senza sortire un esito positivo, le parti convengono che le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 D.Lgs. 163/2006, (e dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016) verranno deferite ad un collegio arbitrale così come previsto e disciplinato dagli artt. 241 e 242 del D.Lgs. 163/2006, (e artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016), comunque in conformità alle disposizioni vigenti che avrà sede a Venezia.

Art. 22

(Domicilio)

Agli effetti della presente convenzione, ed ai fini di ogni comunicazione e/o notificazione il Concessionario elegge domicilio in

Art. 23

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario.

La presente convenzione consta di n° facciate dattiloscritte compresa la presente pagina scritta su righe e contiene n° allegati.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.



bf3636bf



Allegati:

- A. Tariffe di pedaggio;
- B. Elenco dei Comuni ai fini dell'esenzione del pedaggio dei residenti;
- C. Piano economico finanziario (in sigla PEF);
- D. Progetto preliminare;
- E. Classificazione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione: servizi;
- F. Cronoprogramma;
- G. Indicatore di qualità;
- H. Disciplinare per applicazione di sanzioni e penali.;
- I. Carta dei Servizi.



bf3636bf

